

"AULA S"



REGISTRAZIONE
15143/09

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando Lupi	Presidente
Dott. Vittorio Zanichelli	Rel. Consigliere
Dott. Aurelio Cappabianca	Consigliere
Dott. Paolo D'Alessandro	Consigliere
Dott.ssa Camilla Di Iasi	Consigliere

Oggetto

l. n. 241/1990
l. n. 212/2000

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C2 e C. di CERRITO VINCENZO s.n.c., domiciliata in Roma, via Gaeta n. 19, presso l'Avv. Vincenzo Sabatino, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Firrito, come da procura in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE di POLLINA e SERIT SICILIA s.p.a.;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 31/14/06 depositata il giorno 8 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2008 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. di Vincenzo Cerrito ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento relative alla TARSU per gli anni 1999 e 2000.

Gli intimati non hanno svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione degli artt. 3 l. n.

Vittorio Zanichelli est.



241/1990 e 6, 7 e 17 l. 212/2000 per avere la Commissione tributaria regionale confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività ritenendo che la mancanza negli atti tributari impugnati dell'indicazione circa le modalità e i termini per l'opposizione non comportasse la decadenza del diritto ad impugnare se non fosse stata provata la scusabilità dell'errore è manifestamente infondato.

La Corte, Invero, ha ripetutamente affermato il principio di diritto seguito dal giudice del merito, avendo ritenuto che *"In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore"* (Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 2006, n. 11405) e che *"La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente"* (Cassazione civile, sez. trib., 6 settembre 2006, n. 19189), e tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all'entrata in vigore dell'art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente al nullità dell'atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti (Cassazione civile, sez. trib., 22 settembre 2006, n. 20532).

Poiché nella fattispecie la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede se non per vizio di motivazione (censura non proposta), l'insussistenza della scusabilità dell'errore, che peraltro il contribuente non aveva neppure dedotto, la dedotta violazione non sussiste.

Il rigetto del primo motivo comporta l'inammissibilità di quelli ulteriori,

Vittorio Zucchielli est.



oltretutto non corredate dal richiesto quesito di diritto.

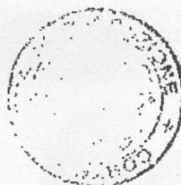
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l'assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

Vittorio Zanicelli est.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Roma, 20 maggio 2009



Il Presidente
Dott. Fernando Lupi

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

26 GIU 2009

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano